

ser les commandes. Il faut s'inspirer essentiellement du principe de la libre concurrence. Toute autre pratique serait en outre contraire aux engagements actuels et futurs pris par la Suisse sur le plan international (Gatt, Accord sur les marchés publics). Seule une application rigoureuse du principe de la libre concurrence permet d'obtenir les meilleurs prix et, partant, d'utiliser efficacement les deniers publics.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates

Déclaration écrite du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose de transformer les points 1 et 2 de la motion en postulat et de rejeter le point 3 de la motion.

94.3185

Postulat Pini
Bevorzugung schweizerischer Steinwerke

Postulato Pini
Industria della pietra.
Acquisti preferenziali di prodotti

Postulat Pini
Industrie de la pierre.
Acquisitions préférentielles de produits

Wortlaut des Postulates vom 31. Mai 1994

Der Bundesrat wird ersucht zu prüfen, ob:

- a. Bund, Bundesverwaltung und Regiebetriebe;
- b. Kantone; und
- c. Gemeinden

durch die Änderung bestehender gesetzlicher Bestimmungen oder durch den Erlass einer neuer Verordnung nicht dazu verpflichtet werden könnten, für öffentliche Bauwerke Baumaterial der schweizerischen steinbearbeitenden Industrie (z. B. Granit, Gneis oder Marmor) zu beziehen.

Testo del postulato del 31 maggio 1994

Il Consiglio federale, facendo riferimento a una precisa ordinanza esistente, è invitato a studiare la possibilità di imporre, per via legislativa o con una nuova ordinanza federale, l'acquisto di prodotti derivanti dall'industria della pietra in Svizzera (v. ad esempio prodotti estratti in particolare da granito o gneis o marmo di provenienza svizzera) per quanto concerne opere d'interesse pubblico promosse:

- a. dalla Confederazione, dall'amministrazione federale e dalle regie federali;
- b. dai cantoni;
- c. dai comuni.

Texte du postulat du 31 mai 1994

Le Conseil fédéral est prié d'examiner la possibilité, en se fondant sur une ordonnance spécifique, d'imposer par voie législative ou en édictant une nouvelle ordonnance, l'acquisition de pierres d'origine suisse (en particulier de granit, de gneiss ou de marbre) pour les travaux d'intérêt public commandités par:

- a. la Confédération, l'administration et les régies fédérales;
- b. les cantons;
- c. les communes.

Mitunterzeichner – Cofirmatari – Cosignataires: Keine – Nesuno – Aucun

Schriftliche Begründung – Motivazione scritta – Développement par écrit

L'attuale momento congiunturale avverte, secondo lo scrivente postulante, la necessità di sostenere anticiclicamente, almeno l'industria nazionale dei prodotti naturalmente estratti dalle nostre pietre pregiate, quali granito, gneis e marmo.

Il ricorso concorrenziale all'esterno scatena, ovviamente, indotti economici e finanziari perversi che toccano automaticamente il tessuto occupazionale della nazione in questo specifico settore.

L'opinione pubblica svizzera non capisce sempre bene come mai per opere pubbliche promosse dalla Confederazione, dai cantoni o dai comuni (in particolare da parte delle regie PTT e FFS) si faccia sovente ricorso alla produzione concorrente estera legata all'industria della pietra naturale.

Alcune regioni della nostra Svizzera, in particolare fra queste il Canton Ticino, sono legate storicamente e culturalmente a questa industria naturale che discende dalle nostre configurazioni («Orogenesi» alpine) prealpine e subalpine.

E' un dovere dello Stato federale e degli Enti pubblici cantonali e comunali sostenere questa industria svizzera della pietra naturale, poichè la sua eventuale frantumazione economica causerebbe nuovi scompensi occupazionali in tutto il paese, con intuitibili effetti perversi sul piano sociale e finanziario.

Gli apparenti guadagni economici attraverso la concorrenza estera, più favorevole nei prezzi di produzione, verrebbero così annullati da un ulteriore carico finanziario relativo alla disoccupazione congiunturale nel nostro paese.

Per queste riassuntive ragioni, il postulante ritiene opportuno che il Consiglio federale studi celermente l'edizione legislativa di nuove direttive per i settori operativi della Confederazione, dei cantoni e dei comuni proprio in materia di salvaguardia non solo dell'industria nazionale per la lavorazione della pietra naturale, ma per l'assetto, medesimo, dei rispettivi posti di lavoro nelle regioni più spiccatamente marcate da questa particolare e preziosa «Orogenesi».

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 7. September 1994

Risposta scritta del Consiglio federale del 7 settembre 1994

Rapport écrit du Conseil fédéral du 7 septembre 1994

1. Acquisti della Confederazione

Conformemente all'ordinanza sugli acquisti (RS 172.056.13) i servizi degli acquisti della Confederazione sono tenuti a procurarsi i beni sfruttando in primo luogo la libera concorrenza, secondo il rapporto prezzo-prestazione più vantaggioso nonché in base al termine di fornitura, in modo da rendere possibile un acquisto economico. D'altra parte accordi internazionali vincolano detti servizi a non discriminare nella scelta dei beni gli offerenti esteri:

– L'articolo 14 della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), conclusa a Stoccolma il 4 gennaio 1960 ed entrata in vigore per la Svizzera il 3 maggio 1960, prescrive alle imprese pubbliche degli Stati firmatari di non favorire attraverso le loro pratiche la produzione nazionale e di non trattare in modo discriminatorio fornitori ed acquirenti degli altri Stati membri.

– L'Accordo Gatt del 12 aprile 1979 sugli appalti pubblici chiede agli Stati firmatari di non trattare i prodotti ed i fornitori di un partner dell'accordo in modo svantaggioso rispetto a prodotti nazionali e fornitori di altre parti contraenti, e di non creare inutili ostacoli al commercio internazionale con particolarità tecniche ed esigenze stabilite dai servizi degli acquisti.

Nell'ambito delle aggiudicazioni di commesse, il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno scostarsi dal principio della libera concorrenza e mettere in primo piano gli interessi nazionali o addirittura di politica regionale, poichè a tal fine esistono altri strumenti più appropriati (ad esempio rafforzamento delle strutture economiche regionali e dell'attrattiva del luogo, aiuto agli investimenti per le regioni di montagna, contributi al finanziamento, perequazione finanziaria intercantonale). Alla stessa conclusione è giunta anche la Commissione dei cartelli. Infatti nelle sue raccomandazioni a proposito degli appalti di Confederazione, cantoni e comuni (2/1988) si pronuncia coerentemente a favore del principio della libera concorrenza.

Il Consiglio federale accorda sempre maggiore importanza ad una coerente liberalizzazione nel settore degli acquisti pubblici. Fondandosi sulla conclusione dell'Accordo Gatt del

15 dicembre 1993 sugli appalti pubblici, esso si prefigge di tener conto del principio dell'apertura e della relativa applicazione del principio della libera concorrenza in una pertinente legge federale che preveda, segnatamente, la creazione di procedure di aggiudicazione trasparenti con bandi pubblici, nonché una (nuova) procedura di ricorso per gli offerenti esclusi.

Come già evidenziato, le aspettative di politica congiunturale o i provvedimenti a tutela di singoli gruppi economici non possono rappresentare il criterio per l'assegnazione degli appalti della Confederazione. Il principio della libera concorrenza deve rimanere il filo conduttore. Una diversa prassi sarebbe inoltre in contraddizione con gli attuali e futuri impegni internazionali della Svizzera (Accordo Gatt sugli acquisti pubblici). Soltanto un'applicazione coerente del principio della libera concorrenza garantisce inoltre un acquisto conveniente e, di conseguenza, una maggiore efficienza dell'impiego del denaro pubblico.

2. Acquisti dei cantoni e dei comuni

Sulla base della Costituzione federale, i cantoni ed i comuni disciplinano autonomamente i propri settori degli appalti pubblici.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates

Dichiarazione scritta del Consiglio federale

Déclaration écrite du Conseil fédéral

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

94.3188

Postulat Pini Submissionsverordnung. Revision

Postulato Pini Appalti della Confederazione. Revisione di ordinanza

Postulat Pini Ordonnance sur les soumissions. Révision

Wortlaut des Postulates vom 31. Mai 1994

In Anbetracht der gegenwärtigen Wirtschaftslage unseres Landes erachte ich eine Revision der Submissionsverordnung als angebracht. Dabei sollen folgende Punkte beachtet werden:

- Der Auslastungsgrad der Firmen, die sich am Wettbewerb beteiligen, soll in höherem Masse berücksichtigt werden.
- Die ausschreibenden Stellen sollen ermächtigt werden, die Angebote nicht nur von der technisch-finanziellen Seite her, sondern auch unter Berücksichtigung des unter Punkt a erwähnten Auslastungsgrades der betreffenden Firmen zu beurteilen.
- Die ausschreibende Stelle soll die Möglichkeit haben, unter Berücksichtigung von Punkt a sich nicht unbedingt für den Anbieter mit dem günstigsten Angebot zu entscheiden, sondern Priorität dem Auslastungsgrad der betreffenden Firmen einzuräumen und so allfällige Entlassungen zu vermeiden.

Testo del postulato del 31 maggio 1994

Tenuto conto dell'attuale situazione congiunturale nel paese, lo scrivente postulante ritiene opportuno rivedere la citata ordinanza federale affinché:

- si tenga conto maggiormente della forza reale di occupazione di manodopera attiva presso una ditta concorrente;
- si dia facoltà agli Enti deliberanti di valutare non solo a livello tecnico-finanziario le offerte, ma anche del grado effettivo occupazionale già citato al punto a.;

c. l'Ente deliberante ha la possibilità, riempite le condizioni del punto a., di non necessariamente deliberare al miglior offerente, allo scopo, prioritario, di soddisfare le condizioni occupazionali effettive, evitando così possibili licenziamenti.

Texte du postulat du 31 mai 1994

Compte tenu de l'actuelle situation conjoncturelle du pays, le député soussigné estime opportun de réviser l'ordonnance en intitulé de manière à:

- prendre en considération dans une plus large mesure l'importance réelle des entreprises concurrentes quant au nombre d'emplois;
- permettre aux organes adjudicateurs d'évaluer les offres non seulement sur les plans technique et financier, mais aussi en fonction de leur importance sur le plan de l'emploi, comme déjà mentionné sous a.;
- donner aux organes adjudicateurs la possibilité, en se fondant sur le critère mentionné sous a, de ne pas opter nécessairement pour l'offre la plus avantageuse, mais de favoriser prioritairement l'emploi, afin d'éviter d'éventuels licenciements.

Mitunterzeichner – Cofirmatari – Cosignataires: Keine – Nessuno – Aucun

Schriftliche Begründung – Motivazione scritta – Développement par écrit

Il postulante, sapendo che è attualmente in corso una consultazione relativa ad un nuovo progetto di ordinanza che, sostanzialmente, tende a modificare quella citata del 31 marzo 1971, aggiunge queste brevi argomentazioni:

1. La situazione congiunturale e occupazionale in Svizzera tende a peggiorare, appesantendo sempre di più le strutture portanti i problemi diretti e indiretti, a livello legislativo e finanziario, della disoccupazione.

2. Ritenuto che la Confederazione è e rimane una potenziale forza di appalto per l'economia imprenditoriale nazionale, mi sembra opportuno considerare e valutare non solo la fattispecie prettamente finanziaria (miglior prezzo offerente) di una ditta concorrente ma il suo reale ed effettivo livello occupazionale.

In verità, seguendo il criterio prettamente finanziario del miglior offerente, cresce vieppiù il rischio di appaltare lavori a ditte «fatiscenti» e non tutte verificabili nella loro reale potenzialità occupazionale.

Ciò avviene non solo nel mio cantone d'origine ma in tutti i cantoni svizzeri dove imprese o ditte sono direttamente interessate agli appalti della Confederazione.

Rimettendomi al precedente postulato concernente la politica anticiclica della Confederazione: «diminuzione del costo della vita in Svizzera», ritengo che la modifica dell'ordinanza federale, in corso di consultazione, del 31 marzo 1971, possa contenere anche le valutazioni di merito rilevate nel presente postulato.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates

vom 31. August 1994

Risposta scritta del Consiglio federale

del 31 agosto 1994

Rapport écrit du Conseil fédéral

du 31 août 1994

Con decisione del 20 gennaio 1993 il Consiglio federale conferiva l'incarico, nell'ambito delle prime misure di rivitalizzazione, di rivedere l'ordinanza sugli acquisti e l'ordinanza sugli appalti (RS 172.056.13; 172.056.12). Obiettivi della revisione erano il rafforzamento della concorrenza, l'inclusione dei servizi e la trasparenza della procedura d'aggiudicazione. In tal modo si intendeva aumentare l'efficienza nell'impiego di mezzi pubblici. I disegni di ordinanza sono stati in procedura di consultazione dalla fine di ottobre 1993 fino alla fine di gennaio 1994.

Con la conclusione coronata da successo delle trattative del Gatt, il 15 dicembre 1993, la situazione per la revisione dell'ordinanza sugli acquisti e dell'ordinanza sugli appalti si è modificata. L'Accordo del Gatt sugli appalti pubblici (Accordo Gatt) rendeva tra l'altro necessaria, a causa dell'introduzione di una

Postulat Pini Bevorzugung schweizerischer Steinwerke

Postulat Pini Industrie de la pierre. Acquisitions préférentielles de produits

Postulato Pini Industria della pietra. Acquisti preferenziali di prodotti

In	Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans	Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In	Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr	1995
Année	
Anno	
Band	II
Volume	
Volume	
Session	Frühjahrssession
Session	Session de printemps
Sessione	Sessione primaverile
Rat	Nationalrat
Conseil	Conseil national
Consiglio	Consiglio nazionale
Sitzung	07
Séance	
Seduta	
Geschäftsnummer	94.3185
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	14.03.1995 - 08:00
Date	
Data	
Seite	603-604
Page	
Pagina	
Ref. No	20 025 419